

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, BONACINA, PIASENTI, LIMONI, VALLAURI, CUZARI, MONNI, AIMONI, DE UNTERRICHTER, VECELLIO e PIRASTU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1968

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli Enti esercenti il credito fondiario di Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 marzo 1958, n. 238, estendendo a tutti gli istituti e gli enti esercenti il Credito fondiario le norme già sancite per l'Istituto di credito fondiario delle Venezie autorizzò presso gli stessi la istituzione di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. L'articolo 2 della legge disciplinando le garanzie in base alle quali le operazioni potevano, e possono, essere effettuate precisò nel primo comma: che i mutui a favore di enti pubblici, dei loro Consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite potranno essere garantiti, fra l'altro, da « cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle provincie o dei comuni o da garanzie dello Stato, delle provincie o dei comuni ».

Nel secondo comma poi stabilì: che i mutui a favore di imprese di nazionalità italiana concessionarie di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità potranno essere garantiti, fra l'altro, da « cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

Nell'uno e nell'altro caso fu omessa, probabilmente per una semplice svista, l'indicazione « delle Regioni » e dei « Consorzi » (di comuni, provincie, regioni).

È infatti evidente che il legislatore intendeva indubbiamente riferirsi a tutti gli Enti territoriali pubblici in genere.

La lacuna è tanto evidente che sembra non necessario soffermarci più a lungo per spiegare la necessità di integrarla: basta pensare al fatto che se le Regioni tutte sono state previste dalla Costituzione come Enti pubblici territoriali sussistono già oggi Regioni a statuto speciale che rappresentano interessi superanti la provincia ed abbracciando il territorio di più provincie.

Del resto in leggi particolari successivamente emanate, si è già riconosciuta l'esigenza di inclusione delle Regioni: così nel comma quarto dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, si sono autorizzate le sezioni autonome di cui alla legge 11 marzo 1958, n. 238, a concedere mutui alle Società concessionarie di autostrade con garanzia, per il pagamento del capitale e degli interessi « delle Regioni, delle provincie e dei comuni ».

Nel comma terzo, lettera a), dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, fu esteso il trattamento tributario dei finanziamenti

a medio e lungo termine alle garanzie di delegazioni non negoziabili rilasciate da Regioni, provincie e comuni. Nello Statuto tipo delle Casse di risparmio poi, già approvato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, fu ancora riconosciuto il principio che equipara le Regioni agli altri Enti territoriali perchè fu esplicitamente permesso l'investimento dei capitali amministrati dalle Casse in mutui a Regioni, provincie e comuni, anche con garanzia sui contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni.

Ma la necessità di rettificare la disposizione della legge 11 marzo 1958 appare oltre che da quanto si è detto, dalle stesse ini-

ziative che le Regioni hanno preso per cercare di provvedere con concetto organico ai servizi del loro territorio non legati in modo particolare a singole provincie.

È in relazione a ciò che i sottoscritti Vi propongono, onorevoli colleghi, di integrare la dizione della legge del 1958 con un espresso accenno alle Regioni aggiungendo anche, ove pure occorra, l'indicazione dei Consorzi che cominciano a sorgere un po' dappertutto nella concezione della necessità di andare oltre i limiti, spesso troppo ristretti di un solo comune.

In relazione a queste considerazioni i proponenti si onorano di chiedere al Senato l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma ed il primo periodo del secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca, cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o loro Consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle Regioni, delle provincie o dei comuni o dei loro Consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi ».

« I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni o dei loro Consorzi ».